



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

DETERMINAZIONE MODALITA' DI TRATTAZIONE DELL'UDIENZA

Il Giudice del lavoro, nella causa n. 2830 /2020

visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020;

considerate le insopprimibili esigenze di tutela sanitaria;

visto l'art. 221 DL 34/2020 convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020 pubblicata in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 e ss. proroghe e modif.;

visto l'art. 23 D.L. 137/2020 ed il richiamo in esso contenuto, al fine della vigenza delle disposizioni di cui al sopracitato art. 221, al termine di cui all'art. 1 DL 19/2020 convertito nella legge n 35/2020;

viste le proroghe del detto termine (da ultimo, con DL 2/2021, al 30 aprile 2021)

visto l'art. 128 c.p.c.;

ritenuto opportuno, attesa l'attuale gravissima situazione emergenziale, disporre le modalità di trattazione scritta delle udienze, ad eccezione di quelle per le quali è programmata l'assunzione di prove orali, **ferma restando la facoltà delle parti di richiedere, ove lo ritengano necessario, la trattazione in presenza, specie laddove vi siano concrete prospettive conciliative;**

ritenuto che va assegnato alle parti un termine come infra specificato per lo scambio e il deposito telematico di note scritte della lunghezza massima di pagine due, in formato Times New Roman, dimensione 12, spaziatura 1,5;

P.Q.M.

DISPONE che l'udienza 03/03/2021 si svolga secondo le modalità cartolari previste dall'art. 221 c. 4 della l. n. 77/2020;

ASSEGNA a tal fine alle parti termine sino alle ore 13.00 del quinto giorno antecedente a quello dell'udienza sì come fissata per lo scambio e il deposito telematico delle note di trattazione cartolare;

INVITA le parti al rispetto del termine sopra indicato onde consentire la tempestiva accettazione delle note da parte della cancelleria;

AVVISA le parti che sarà redatto verbale telematico dell'udienza con indicazione delle modalità di trattazione e adozione del relativo provvedimento, sempre in forma telematica;

AVVISA le parti che in assenza delle suddette note scritte, depositate anche solo al fine di esprimere l'interesse alla trattazione, entro il termine indicato, le parti si considereranno assenti dall'udienza, al fine dell'adozione – ove ne ricorrano i presupposti – dei provvedimenti previsti dagli artt. 181 – 309 c.p.c.

Catania, 28/01/2021

IL GIUDICE DEL LAVORO

Valentina Maria Scardillo